





ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA



MISURE NON CONNESSE ALLE SUPERFICI O AGLI ANIMALI

DISPOSIZIONI INERENTI ALLE VARIANTI IN CORSO D'OPERA, ALLE VARIANTI PER CAMBIO BENEFICIARIO E RECESSO DAGLI IMPEGNI

INDICE

1. TIPOLOGIE DI VARIANTI	Pag.	3
2. VARIANTE PER MODIFICHE TECNICHE SOSTANZIALI DELLE OPERE		
APPROVATE E/O MODIFICA DELLA TIPOLOGIA DI OPERE APPROVATE	Pag.	3
3. VARIANTE PER CAMBIO DELLA SEDE DELL'INVESTIMENTO	Pag.	4
4. VARIANTE PER RIBASSO DELL'IMPORTO AMMESSO IN SEGUITO		
ALL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA	Pag.	4
5 VARIANTE PER CAMBIO DEL BENEFICIARIO E TRASFERIMENTO IMPEGNI	Pag.	5
6. RECESSO DEL BENEFICIARIO DAGLI IMPEGNI E RINUNCIA SENZA SUBENTRO	Pag.	7
7. DISPOSIZIONI FINALI	Pag.	8

1. TIPOLOGIE DI VARIANTI

Sono considerate "varianti" tutti i cambiamenti all'operazione approvata che comportino:

- 1- modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate e/o modifica della tipologia di opere approvate;
- 2 cambio della sede dell'investimento o delle superfici oggetto di impegno;
- 3 ribasso dell'importo ammesso in seguito all'espletamento delle procedure di evidenza pubblica;
- 4 cambio del beneficiario;

La compilazione delle domande di variante si potrà effettuare utilizzando un apposito servizio web pubblicato sul Portale SIAN, "Compilazione domande - Misure non connesse a Superfici/Animali" posizionandosi sulla relativa voce presente nell'area dei servizi AGEA.

Tramite il tasto funzione "*Nuova Variante Progettuale*" è possibile, effettuare la variante delle domande relative alle misure che si attuano ai sensi del Regolamento UE n. 1305/2013.

La domanda di Variante può essere presentata solo in presenza di un Atto di Concessione e può intervenire fino alla presentazione della domanda di saldo, fermo restando che non possono essere variati interventi/sottointerventi che risultano già pagati. Se già esistono delle domande di Variante per quel soggetto/domanda, il sistema terrà conto delle modifiche apportate da tali richieste nel visualizzare i dettagli della domanda di sostegno di riferimento.

La compensazione tra le tipologie delle opere approvate chiesta con la variante (ove consentito) non deve superare il valore totale della domanda di sostegno precedente; inoltre, non deve eccedere la percentuale di variazione massima ammessa dell'importo richiesto previsto nel bando o nelle disposizioni attuative. La possibilità di presentare una variante di progetto è condizionata al fatto che è stato indicato, nel sistema di predisposizione dei parametri regionali, la possibilità di presentare la variante e, in caso affermativo, sia stata indicata, a livello di Sottomisura o Intervento, la percentuale massima in diminuzione dell'importo concesso. Il sistema controllerà che sia presente la scheda di validazione del fascicolo valida e l'informazione relativa alle coordinate bancarie e al documento di identità del beneficiario

2. VARIANTE PER MODIFICHE TECNICHE SOSTANZIALI DELLE OPERE APPROVATE E/O MODIFICA DELLA TIPOLOGIA DI OPERE APPROVATE

Le varianti degli interventi approvati, modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate e/o modifica della tipologia di opere approvate possono essere motivate da:

- esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni normative;
- cause impreviste e imprevedibili in fase di progettazione;
- intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
- presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
- casi di cosiddetta sorpresa geologica previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del codice civile;
- modifiche finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, motivate da obiettive esigenze sopravvenute.

In ogni caso le varianti richieste non possono comportare una modifica sostanziale al progetto originario, dei suoi requisiti, della validità tecnica e della coerenza in base ai quali il progetto è stato valutato in sede di ammissibilità al finanziamento; inoltre, esse non dovranno comportare la variazione del punteggio attribuito ai fini della graduatoria di ammissibilità a finanziamento o in caso di variazione, dello stesso punteggio, la domanda di sostegno deve, comunque, rientrare all'interno delle iniziative ammissibili a finanziamento (all'interno del punteggio complessivo che ha determinato l'ammissibilità a finanziamento delle domande di sostegno posizionate in graduatoria).

La richiesta di variante può essere presentata solo in presenza di un Atto di Concessione della domanda di sostegno di riferimento e può intervenire fino alla presentazione della domanda di saldo, fermo restando che non possono essere apportate modifiche progettuali di interventi/sotto-interventi che risultano già pagati.

2.1 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VARIANTE RELATIVA ALLA MODIFICA DELLA TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI APPROVATI

Il beneficiario, prima dell'esecuzione della variante, deve presentare domanda al SIAN mediante l'utilizzo dell'apposita funzione e trasmetterla, in copia cartacea, al competente ufficio entro 10 giorni dal rilascio informatico.

La documentazione da allegare alla domanda di variante progettuale è la seguente:

- relazione tecnica dettagliata, che motiva la richiesta di variante, esplicitando i termini previsti per la realizzazione della stessa;
- > quadro comparativo delle opere previste nel provvedimento di concessione e di quelle oggetto di variante;
- > computo metrico;
- > elaborati tecnici (planimetrie, piante, prospetti, sezioni, ecc.), ove pertinenti;
- > eventuali documenti necessari per la realizzazione della variante, ivi comprese eventuali autorizzazioni, nulla osta aggiuntive a quelle iniziali occorrenti;
- ➤ nuovi preventivi comparabili, con le modalità previste per la domanda di sostegno iniziale, per tutte le opere a fornitura completi della relazione tecnico economica contenente le motivazioni della scelta, redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato (ove pertinente).
- aggiornamento del piano aziendale (ove previsto);
- ➤ documentazione relativa ai "Criteri di selezione e Valutazione Progetto" da cui si possa evincere la conferma dei punteggi o l'eventuale differenza rispetto a quanto consolidato in istruttoria sulla domanda di sostegno (iniziale).
- > eventuale ulteriore documentazione prevista dalle disposizioni specifiche e dal relativo bando.

3. VARIANTE PER CAMBIO DELLA SEDE DELL'INVESTIMENTO

Con tale fattispecie di variante viene modificata solamente la localizzazione degli interventi, rimanendo invariato il contenuto del progetto di investimento. Tale variante non dovrà stravolgere l'impianto originario dell'operazione/investimento e non potrà introdurre ulteriori interventi oltre quelli richiesti nella domanda di sostegno. Essa, inoltre, non dovrà comportare variazioni nelle condizioni di ammissibilità dell'intervento e modifiche dei criteri di selezione/priorità che hanno determinato la collocazione dell'iniziativa progettuale in posizione utile al finanziamento nella graduatoria di merito.

Per questa tipologia di variante saranno attive le sole funzioni:

- associa recapito:
- associa particelle, entrambe all'interno della sezione Piano Interventi.

La richiesta può essere presentata solo in presenza di un Atto di Concessione della domanda di sostegno di riferimento, e può intervenire fino alla presentazione della domanda di saldo, fermo restando che non possono essere variati le superfici e localizzazioni di interventi/sotto-interventi che risultano già pagati.

3.1 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VARIANTE PER CAMBIO DELLA SEDE DELL'INVESTIMENTO

Il beneficiario, prima dell'esecuzione della variante, deve presentare domanda al SIAN mediante l'utilizzo dell'apposita funzione e trasmetterla, in copia cartacea, al competente ufficio entro 10 giorni dal rilascio informatico.

La documentazione da allegare alla domanda di variante progettuale è la seguente:

- relazione tecnica dettagliata che motivala la richiesta di variante, specificando le motivazioni del cambio di localizzazione e i termini previsti per la realizzazione della stessa;
- ➤ eventuale altra documentazione necessaria per la realizzazione della variante in argomento, ivi comprese eventuali autorizzazioni, nulla osta aggiuntive a quelle iniziali occorrenti;
- > eventuale ulteriore documentazione prevista dalle disposizioni specifiche e dal relativo bando.

4. VARIANTE PER RIBASSO DELL'IMPORTO AMMESSO IN SEGUITO ALL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA

Per quanto attiene alle varianti in corso d'opera presentate da Enti Pubblici o da Organismi di diritto pubblico che hanno l'obbligo di applicare il Codice degli Appalti, sono concesse nei limiti della normativa vigente in materia di lavori pubblici. I suddetti soggetti, per realizzare un progetto/iniziativa devono indire

dei bandi di gara, che al termine della relative procedure portano all'assegnazione dei lavori/servizi secondo le procedure previste dal D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. Nelle gare per l'affidamento di lavori pubblici, in relazione al processo di attuazione delle operazioni/investimenti nell'ambito delle varie Misure del PSR Sicilia 2014/2020, può verificarsi frequentemente che i lavori vengano appaltati con ribassi d'asta.

Pertanto una domanda di sostegno che contiene determinati importi di spesa previsti e dichiarati per i vari interventi può essere aggiudicata con ribassi, che possono portare a determinare una variazione dell'importo complessivo del progetto e delle sue componenti.

Poiché l'aggiudicazione della gara avviene in genere successivamente alla data di concessione del sostegno, bisogna consentire ai beneficiari di adeguare l'iniziativa progettuale approvata in sede di decreto di concessione alla nuova condizione determinatasi in seguito all'aggiudicazione del lavori/servizi, utilizzando questa tipologia di variante per sostituire gli importi di spesa, dichiarati prima della gara, con quelli riportati nell'aggiudicazione della gara alle imprese vincenti aggiudicatarie.

Anche questa richiesta di variante deve intervenire prima della presentazione della domanda di saldo.

In questa fattispecie possono rientrare anche i soggetti privati, che in determinate condizioni sono tenuti ad applicare il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i..

4.1 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VARIANTE PER RIBASSO DELL'IMPORTO AMMESSO IN SEGUITO ALL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA

Il beneficiario, prima dell'esecuzione della variante, deve presentare domanda al SIAN mediante l'utilizzo dell'apposita funzione e trasmetterla, in copia cartacea, al competente ufficio entro 10 giorni dal rilascio informatico.

La documentazione necessaria che il beneficiario dovrà presentare per la variante per ribasso d'asta è la seguente:

- relazione tecnica con motivazione della variante;
- > verbale di aggiudicazione della gara, in cui si evince il ribasso effettuato;
- > quadro economico di confronto rimodulato;
- ➤ eventuale altra documentazione amministrativa e tecnica aggiornata (contratti, prezzari, certificati, capitolati, offerta economica, dichiarazioni e delibere di organi societari, ecc.).

5. VARIANTE PER CAMBIO DEL BENEFICIARIO E TRASFERIMENTO IMPEGNI

Con questa fattispecie di variante un nuovo soggetto subentra nella gestione dell'impresa e nella realizzazione degli investimenti. Le motivazioni di tale variante si identificano nella cessione volontaria dell'attività o in alcune circostanze eccezionali quali, ad esempio, la morte del beneficiario o la prolungata incapacità professionale, ecc..

Nel periodo che intercorre tra la data di presentazione della domanda di sostegno ed il provvedimento di concessione, il cambio del potenziale Beneficiario/Titolare della domanda di sostegno è ammesso solo nei casi eccezionali di forza maggiore di cui art. 4 Reg. (UE) n. 640/2014 quali, ad esempio, il decesso o l'incapacità del beneficiario di lunga durata.

Il subentrante deve presentare domanda di variante al SIAN mediante l'utilizzo dell'apposita funzione e trasmetterla, in copia cartacea, al competente ufficio entro 10 giorni dal rilascio informatico.

Prima della presentazione della domanda di variante, il subentrante deve costituire o aggiornare il fascicolo aziendale.

5 1 VARIANTE PER CESSIONE DELL'ATTIVITÀ

In caso di cessione dell'attività ad altro soggetto, il subentrante deve produrre la documentazione necessaria affinché l'Amministrazione possa valutare l'entità e le modalità di tali cambiamenti, ed in particolare:

- ➤ relazione tecnica dettagliata, che motiva la richiesta di variante a firma del tecnico professionista e del beneficiario. In tale relazione deve essere riportata apposita dichiarazione con eventuale documentazione attestante che i cambiamenti intervenuti non influiscono sull'ammissione a finanziamento e sui relativi criteri adottati in fase di selezione;
- dichiarazione da parte del subentrante di rispettare gli impegni previsti dal provvedimento di concessione del sostegno, dalle disposizioni attuative, dal bando e dagli atti correlati.

- ➤ eventuali dichiarazioni dei soci o deliberazioni degli organi societari a rispettare gli impegni previsti dal provvedimento di concessione del sostegno, dalle disposizioni attuative, dal bando e dagli atti correlati (ove pertinente);
- > contratti/atti di cessione dell'attività o subentro. In caso di locazione o comodato il periodo degli stessi deve coprire il periodo vincolativo di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013 (ove pertinente);
- > eventuale ulteriore documentazione specifica prevista dai bandi ai fini dell'ammissibilità e valutazione.

5.2 VARIANTE PER DECESSO DEL BENEFICIARIO

Il decesso del beneficiario rappresenta una causa di forza maggiore ed in tal caso l'erede o altro soggetto può fare richiesta di subentro.

Il subentrante dovrà presentare all'Amministrazione tutta la documentazione idonea ad attestare la sua posizione, e cioè:

- ➤ dichiarazione con eventuale documentazione attestante il possesso dei requisiti sull'ammissione a finanziamento e dei relativi criteri adottati in fase di selezione;
- > certificato di morte del beneficiario;
- > documentazione idonea ad attestare la linea ereditaria (successione);
- in caso di coeredi, consenso di tutti i coeredi al nuovo beneficiario a subentrare;
- ➤ dichiarazione da parte del subentrante di rispettare gli impegni previsti dal provvedimento di concessione del sostegno, dalle disposizioni attuative, dal bando e dagli atti correlati.
- contratti/atti di cessione. In caso di locazione o di comodato il periodo degli stessi dovrà coprire il periodo vincolativo di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013 (ove pertinente);
- > eventuale ulteriore documentazione specifica prevista dai bandi ai fini dell'ammissibilità e valutazione.

Se il subentro dovesse avvenite durante la realizzazione del progetto, dovrà essere prodotta anche una relazione sullo stato di attuazione degli investimenti al momento del subentro, in relazione anche alle eventuali domande di pagamento presentate.

Nel caso il subentrante non dovesse possedere i requisiti di ammissibilità e di selezione utili al subentro o non fosse richiesto il subentro, verranno pagate solamente le opere realizzate sino al momento del decesso del beneficiario e gli eredi non saranno tenuti a restituire le somme da questo già ricevute. In questo caso, oltre al certificato di morte del beneficiario e alla scrittura notarile indicante la linea ereditaria, gli eredi dovranno delegare uno di essi a percepire le somme relative alle opere realizzate e non ancora pagate. Per quanto riguarda le opere e le forniture non ancora fatturate, potranno essere fatturate all'erede designato dopo che questi ha completato la procedura di cui sopra. Per quanto riguarda le fatture già emesse a nome del beneficiario originario, esse potranno essere rendicontate dall'erede designato a cui verranno erogati i pagamenti (sempre dopo il completamento delle procedura di cui sopra).

5.3 VARIANTE PER CAMBIO BENEFICIARIO PER INCAPACITÀ DI LUNGA DURATA

Le stesse procedure possono essere applicate in caso di incapacità professionale di lunga durata del beneficiario, pertanto, dovrà essere prodotta la documentazione attestante tale incapacità. Attraverso detta documentazione dovrà essere provata da parte del beneficiario l'impossibilità di continuare l'attività e di portare a termine gli impegni assunti in sede di partecipazione al bando (solo in questo caso potrà essere identificata come causa di forza maggiore). Ad esempio, dovrà essere prodotta la certificazione medica attestante la malattia invalidante o i casi di lungodegenza ospedaliera e, in ogni caso, la dimostrazione dell'impossibilità a continuare l'attività lavorativa dovrà essere correlata alla specifica attività professionale del beneficiario.

Il subentrante dovrà obbligatoriamente dimostrare il possesso dei requisiti di ammissibilità a finanziamento e dei relativi criteri adottati in fase di selezione.

Inoltre, il subentrante deve dichiarare di rispettare gli impegni previsti dal provvedimento di concessione del sostegno, dalle disposizioni attuative, dal bando e dagli atti correlati.

Altresì, il subentrante dovrà presentare:

- contratti/atti di cessione e in caso di locazione o di comodato il periodo degli stessi dovrà coprire il periodo vincolativo di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013 (ove pertinente);
- eventuale ulteriore documentazione specifica prevista dai bandi ai fini dell'ammissibilità e valutazione.

Nel caso non dovesse avvenire il subentro, potrà essere consentito solo il recesso al momento del verificarsi dell'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario, senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti per quella parte dell'operazione che è stata realizzata (senza applicazione di alcuna riduzione o sanzione).

6. RECESSO DEL BENEFICIARIO DAGLI IMPEGNI E RINUNCIA SENZA SUBENTRO

Possono verificarsi le seguenti tipologie di rinuncia:

- rinuncia ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale);
- rinuncia ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 640/2014 (circostanze eccezionali).

Il beneficiario deve presentare domanda di recesso/rinuncia al SIAN mediante l'utilizzo dell'apposita funzione e trasmetterla, in copia cartacea, al competente ufficio (che ha emesso il decreto di concessione del sostegno) entro 10 giorni dal rilascio informatico.

6.1 RITIRO (RECESSO) TOTALE

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al mantenimento di una o più sottomisure/operazioni e/o tipologie d'intervento per le quali è stata presentata una richiesta di sostegno.

Come previsto dalla normativa comunitaria, art. 3 Reg (UE) 809/2014, la domanda di Rinuncia Totale permette di ritirare totalmente una richiesta di sostegno.

E' possibile procedere all'istruttoria delle domande di rinuncia presentate dalle aziende dopo la registrazione dell'atto di concessione, purché per la domanda di sostegno non siano presenti a sistema domande di pagamento presentate o in corso di presentazione da parte del beneficiario.

Se riferita a una domanda di sostegno che ha già generato il pagamento di aiuti, la rinuncia comporta la chiusura del procedimento amministrativo per la stessa domanda di sostegno e di tutte le domande di pagamento collegate, nonché la restituzione da parte del beneficiario degli importi percepiti.

La funzionalità di inserimento nuovo atto delle domande di rinuncia totale effettua il salvataggio nei casi in cui siano soddisfatti i seguenti requisiti di accesso:

- 1. esistenza dell'anagrafe aziendale;
- 2. esistenza dell'informazione relativa ad un documento di riconoscimento valido;
- 3. esistenza della domanda di sostegno, oggetto di rinuncia, nello stato "istruita con esito positivo su tutte le misure".

Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l'ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stato avviata la procedura per la pronunzia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.

Il recesso comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali, ad esclusione del caso in cui sussistano cause di forza maggiore.

La documentazione da allegare alla domanda di rinuncia è la seguente:

relazione riportante le motivazioni della rinuncia al sostegno.

E' presente anche la gestione della Rinuncia Totale semplificata per le domande di sostegno, rettifica, variante progettuale, sulle quali non è ancora avviata la fase di istruttoria, quindi per le domande nello stato di valido e acquisito (rilasciato).

6.2 CAUSE DI FORZA MAGGIORE (CIRCOSTANZE ECCEZIONALI AI SENSI DELL' ART. 4 REG. (UE) N. 640/2014)

Le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, come riportate nell'articolo 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013, che consentono il recesso senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti per quella parte dell'operazione che è stata realizzata, senza applicazione di alcuna riduzione o sanzione, sono:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Come in tutti i casi di forza maggiore, la documentazione relativa deve essere notificata per iscritto, al Servizio competente entro 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi. Per quanto concerne le prove richieste agli operatori che invocano la forza maggiore,

la sopra citata comunicazione indica che "devono essere incontestabili". Se il beneficiario non completa l'iniziativa per cause di forza maggiore riconosciute non è tenuto alla restituzione degli importi percepiti, in relazione agli interventi realizzati, e non si applica alcuna sanzione.

7. DISPOSIZIONI FINALI

Le presenti disposizioni si applicano alle fattispecie di varianti espressamente previsti dalle stesse; per quanto non previsto si rimanda alle Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali" 2014/2020, emanate dall'Autorità di Gestione con D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle Disposizioni attuative specifiche delle singole Misure/Sottomisure/Operazioni del PSR Sicilia 2014-2020.

L'Amministrazione si riserva, ove necessario, di impartire successivamente nuove disposizioni.

Per gli aspetti di natura informatica inerenti la gestione delle varianti e della rinuncia si rimanda ai manuali SIN pubblicati sul sito del PSR.

F.to Il Dirigente Generale Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014-2020 Dario Cartabellotta